

Avv. Graziangela BERLOCO
Via G. Tritto, 5 (ang. Via T. Mercadante)
70022 ALTAMURA - Tel./Fax 080.9140444
e-mail: avv.berloco.grazia@gmail.com



Tribunale Ordinario di Ravenna
SEZIONE CIVILE
Settore lavoro

VERBALE DELLA CAUSA N. 402 DELL'ANNO 2017

Oggi 30/05/2017 innanzi al giudice dott. Dario Bernardi, sono comparsi:

Per la [REDACTED] in sostituzione il quale si
riporta ai propri atti;

Per la parte resistente la dott.ssa TARTAGTNI la quale si riporta ai propri atti;

Il giudice

pronuncia la seguente

ORDINANZA

Con ricorso [REDACTED] domandava il trasferimento presso l'ambito n. 012 PUGLIA o in subordine negli altri ambiti utili di cui alla domanda di mobilità.

Il M.I.U.R. resisteva al ricorso.

Innanzitutto non è un caso di litisconsorzio necessario.

Ciò postulerebbe l'esistenza di una unica causa a livello nazionale nella quale agissero, fossero chiamati o potessero intervenire tutti i soggetti coinvolti nella procedura di mobilità di cui alla L. n. 107/2015.

Infatti, trattandosi di mobilità nazionale che coinvolge migliaia di docenti, le interconnessioni sono pressoché infinite e ciò in quanto a ogni singolo movimento in graduatoria corrisponde un movimento consequenziale, poi un altro e così via sino alle fine delle graduatorie.

Inoltre, tale unitario processo precluderebbe lo svolgimento di ulteriori processi da parte di coloro che ivi sono stati chiamati, quali litisconsorti necessari, nel primo



giudizio ed a questo non hanno partecipato o hanno partecipato senza svolgere domande.

Ciò che evidentemente non è (ogni Tribunale italiano ha infatti visto, in questi mesi, proliferare controversie quali la presente, che in parte risultano essere state decise, senza che ne sia derivata una lamentata violazione del principio del *ne bis in idem* da parte dei soggetti interessati).

Ciascun docente, al contrario, ha diritto (cristallizzati i punteggi nelle graduatorie ministeriali) ad un corretto ordine di scorrimento delle graduatorie sulla base dei punteggi ivi consacrati, quale momento attuativo del singolo rapporto di lavoro.

Ovviamente, si tratta di azioni individuali che non risentono del risultato delle azioni eventualmente proposte da altri docenti e ciò in quanto ciascun rapporto di lavoro rimane autonomo dall'altro.

Non si verte, infatti, in tema di assunzioni o di concorsi interni. Nemmeno si contestano i punteggi attribuiti in graduatoria.

Il caso è effettivamente "limite", poiché i punteggi sono stati correttamente attribuiti, ma le graduatorie sono state formate in modo incoerente con i punteggi e con la disciplina legale e contrattuale.

Non è, pertanto, nemmeno un classico caso di richiesta di revisione di graduatoria per mancato riconoscimento di punteggi o per avvenuto riconoscimento di punteggi che si assumono non dovuti.

Si fa quindi valere il momento meramente attuativo e individuale del riconoscimento, da parte del singolo docente, del punteggio ottenuto in graduatoria.

Venendo al merito, questo è il quadro normativo di riferimento relativo alla L. n. 107/2015.

L'art. 95 prevede che l'attuazione di un "***un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012***" per l'anno scolastico **2015/2016**.

L'art. 96 prevede in particolare che "***Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95: a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo***



aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017”.

Successivamente alla fase dell'assunzione, viene in rilievo la procedura di mobilità, disciplinata, a livello normativo, dall'art. 108, in base al quale **“Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilita' territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilita' su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione puo' essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati”**.

Dal punto di vista della contrattazione collettiva, risulta siglato in data 8.4.2016 (e recepito da una ordinanza ministeriale in pari data) un contratto collettivo nazionale integrativo che disciplina compiutamente la fase della mobilità, distinguendo 4 sotto-fasi.

L'art. 6 (“fasi dei trasferimenti e dei passaggi”) al riguardo prevede quanto segue:

“1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi:

FASE A

1. Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B. Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

2. Gli assunti nell' a.s, '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una



scuola degli ambiti della provincia. Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.

FASE B

1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;

2. gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e e del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.

FASE C

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;

FASE D

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. 2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1 3. Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di infanzia e primaria in caso di possesso dei previsti requisiti e per le sedi di organico dei centri provinciali per l'educazione degli adulti nonché dei corsi serali negli istituti secondari di secondo grado è possibile esprimere la disponibilità

per tali tipologie di posti per ciascun ambito territoriale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell'art 26 e dall'art. 29 e 30”.

L'allegato 1 – *“ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo”* – prevede, circa la “fase c”, che ***“Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina”***.

La domanda è fondata, poiché la ricorrente è stata superata – nel primo ambito utile delle sue preferenze 012 Puglia – da docenti meno titolati nelle graduatorie e nei movimenti che ne sono conseguiti.

L'assegnazione sarebbe dovuta avvenire sulla base dell'unico criterio possibile, ossia la graduatoria di merito, realizzata ambito per ambito, con prevalenza della logica dell'ambito scelto con preferenza, piuttosto che privilegiando il tipo di posto a discapito dell'ambito.

Solo a parità di graduatoria per ambiti tra posto comune e posto di lingua (ossia laddove il docente avesse la stessa collocazione per un posto comune e per un posto della lingua nel primo ambito utile) l'Amministrazione avrebbe dovuto privilegiare il posto indicato come preferito, ossia quello comunque.

Quindi, nell'assenza di giustificazioni razionali circa il motivo dell'applicazione di un criterio anti meritocratico in luogo del principio del merito, che al contrario, oltre ad informare in generale qualsiasi procedura concorsuale (anche applicata alla mobilità), risulta fatto proprio dalla normativa contrattuale collettiva in questione, la domanda della ricorrente è fondata, per l'ambito n. 013 Campania, che è il primo ambito utile seguendo l'ordine delle preferenze espresse dalla ricorrente nel quale la stessa è stata ingiustamente collocata al di fuori dell'utile graduatoria di merito (le risultano infatti preferito docenti meno titolati, seppure per l'insegnamento della lingua inglese).

In ogni modo, neppure risulta possibile riconoscere alcuna cittadinanza ad un ordine di preferenza fondato su di una lettura della prima parte dell'allegato 1 – per la quale ***“Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto”*** – da interpretarsi nel senso che chi ha collocato una determinata sede in cima alla propria lista di preferenze viene favorito ai danni di chi, con punteggio anche sesquipedalmente maggiore, ha collocato tale sede in una preferenza successiva rispetto al primo (Tizio con 1 punto mette l'ambito di Vattelapesca al 1° posto; Caio con 100 punti mette l'ambito di Vattelapesca al 2° posto: l'ambito di Vattelapesca viene assegnato a Tizio).



In realtà, si tratta di una lettura che, a giudizio di chi scrive, risulta non supportata dalla lettera della norma che, se è vero che per una formulazione non particolarmente felice risulta poco intelligibile, non può essere interpretata nel modo meno consono alla procedura che dovrebbe regolare (e qui il riferimento va all'art. 1369 c.c. ai sensi del quale *“Le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto”*), nonché alla regola fondamentale della meritocrazia che dovrebbe regnare sovrana in materia di concorsi.

L'ambiguità è inoltre acuita dalla circostanza che la norma prosegue stabilendo che *“L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”*, per cui le due parti dell'articolo risultano di difficile conciliazione, laddove la prima venga interpretata nel senso qui avversato.

Da tale disposto contrattuale ambiguo, dunque, non può certamente trarsi la conclusione della legittimità della singolare applicazione fatta nel caso di specie dal Ministero resistente, risultando quest'ultima eccentrica rispetto ad ogni principio meritocratico, nonché fondata esclusivamente su un traballante argomento letterale (anche qui varrà la pena di richiamare il 1° comma dell'art. 1362 c.c. ai sensi del quale *“nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole...”*).

Il perché in una procedura concorsuale meritocratica le parti sociali avrebbero dovuto prevedere un meccanismo di graduazione fondato non è dato sapere su che cosa, ma che è certamente qualcosa che si colloca in prospettiva opposta rispetto al merito, cioè, francamente, questo giudice lo ignora.

La complessità della questione e l'esistenza di precedenti di merito dissonanti sul punto legittima la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) accoglie il ricorso e ordina al M.I.U.R. di assegnare immediatamente alla docente ricorrente l'ambito n. 012 PUGLIA;
- 2) compensa le spese di lite tra le parti.

Ravenna, 30.5.2017

Il Giudice
dott. Dario Bernardi

